



COMUNE DI BOCENAGO

Provincia di Trento

Via A. Ferrazza n. 54 – BOCENAGO (TN)

STATUTO COMUNALE

P R E A M B O L O

LA COMUNITA' LOCALE

di BOCENAGO

DELLA VAL RENDENA

rappresentata dal Consiglio Comunale

Considerato che il primo statuto è stato approvato nel 1592, riconosciuto dal Principe Vescovo Lodovico Madruzzo tramite il suo vicario ed ha inaugurato la tradizione di autonomia statutaria alla quale si richiama;

- in continuità con le tradizioni della comunità che rappresentano il suo patrimonio storico;
- considerato che si riconosce nella più vasta comunità rendenese che ha conosciuto una comunanza di storia dal periodo del Principato Vescovile di Trento, all'Impero austroungarico ed infine allo Stato italiano e che intende perseguire forme di collaborazione intercomunale anche allo scopo di favorire buoni rapporti reciproci e forme di razionalizzazione dell'azione amministrativa;
- nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione della Repubblica, delle Convenzioni internazionali sui diritti e dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige;
- nell'ambito dei principi contenuti nella "Carta Europea dell'autonomia locale" adottata a Versailles nel 1954 e a Strasburgo nel 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione dell'autonomia è collegata al contesto del processo di unificazione europea;
- considerato che intende tutelare e valorizzare il proprio territorio quale risorsa legata alla propria comunità e al proprio sviluppo culturale, sociale ed economico ed in particolare il corretto e razionale utilizzo del patrimonio boschivo allo scopo di salvaguardarne le potenzialità per le generazioni future;
- considerato che intende tutelare e valorizzare gli usi civici sulle terre comuni che costituiscono una parte rilevante del proprio territorio;
- considerato che intende promuovere la centralità del cittadino, con i suoi diritti e i suoi doveri, con il suo essere soggetto e non oggetto dell'attività politica e amministrativa, protagonista informato e responsabile della vita comunitaria;
- considerato che intende fondare la propria convivenza civile sui valori della pace, dell'uguaglianza e della solidarietà;

ADOTTA

con delibera n. 49 del giorno 20 dicembre 1995 il presente

STATUTO DELLA COMUNITA'

di BOCENAGO

DALLA VAL RENDENA

del quale il presente preambolo costituisce parte integrante.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia della Comunità di BOCENAGO

1. La Comunità di Bocenago è autonoma ai sensi degli artt. 5 e 128 della Costituzione.
2. Gode di autonomia statutaria e di potestà regolamentare.
3. L'autonomia finanziaria è fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

Art. 2 - Elementi costitutivi del Comune

1. Sono elementi costitutivi del Comune il territorio comunale e la popolazione residente.

Art. 3 - Attività e finalità del Comune

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita tutte le funzioni a favore della popolazione e del territorio che non siano espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri enti.
3. Gestisce altresì i servizi comunali per le materie di competenza statale nei casi previsti dalla legge.
4. Informa la propria attività al principio della legalità ed in particolare al rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della legge sull'autonomia locale.
5. Il Comune garantisce:
 - a) il rispetto della persona e dei diritti di personalità;
 - b) la tutela della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio;
 - c) la tutela delle aggregazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini.
 - d) il rispetto delle convenzioni comunitarie ed internazionali a tutela dei bambini e dei giovani.
6. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri enti pubblici e con le forme di collaborazione intercomunale:
 - a) la partecipazione dei propri cittadini e delle aggregazioni sociali presenti sul proprio territorio alla vita politica e amministrativa della comunità locale;

- b) la solidarietà della comunità indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale;
- c) la pari opportunità tra i cittadini senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze;
- d) l'occupazione lavorativa non solo come mezzo di sostentamento ma anche quale espressione delle attitudini e delle capacità;
- e) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, ecologicamente sostenibile;
- f) il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente; l'attività sportiva e ricreativa;
- g) la cultura della pace e della tolleranza anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni e iniziative di sensibilizzazione e cooperazione;
- h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
- i) la tutela del territorio ed in particolare del patrimonio boschivo, considerato come risorsa della Comunità, allo scopo di salvaguardarne il potenziale produttivo alle generazioni future, ed in particolare esercita ogni azione legale e amministrativa contro attività od omissioni che danneggiano il patrimonio territoriale, ambientale o storico locale;
- l) promuove la tutela degli usi civici.

7. Nel caso di erogazione di contributi, di agevolazioni, di sussidi, di concessione di strutture o servizi in forma agevolata o altri vantaggi economici di qualunque genere a persone od enti, la loro concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi, salvo che la legge non abbia già definito analiticamente tali criteri.

8. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di massima semplicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

9. Il Comune promuove forme di collaborazione intercomunale nell'erogazione dei servizi.

10. Assume la programmazione economica e territoriale come principio della propria attività.

11. Si avvale di mezzi informatici e telematici per lo scambio di informazioni e di documenti con altri enti pubblici o con privati.

Art. 4 - Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici

1. Il Comune provvede alla salvaguardia e valorizzazione degli usi civici in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e collegati alle antiche tradizioni locali "ab immemorabili".

ART. 5 - Sede e stemma

1. La sede del Comune è Bocenago.
2. Lo stemma del Comune si descrive araldicamente come segue:

Blasonatura: "d'Oro al monte d'una cima di rosso nodrito di un abete al naturale"

Corona : "murale di Comune"

Ornamenti : " a destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo d'oro"

come definito con delibera consiliare n. 52 del 10.11.1987, approvato con delibera della G.P. di Trento 18.03.1988, n. 2360.

CAPO II - ATTIVITA ' NORMATIVA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 6 - Autonomia statutaria

1. Lo Statuto, carta fondamentale dei diritti e dei doveri dei cittadini, è fonte primaria e jus proprium dell'ordinamento comunale nell'ambito della Costituzione e dei principi contenuti nella legge sull'ordinamento delle autonomie locali. Si richiama allo spirito e alla volontà che animarono e vollero lo statuto della Comunità di Bocenago nell'anno 1592 nell'epoca del Principato Vescovile di Trento.

Art. 7 - Potestà regolamentare

1. Il regolamento è atto normativo generale approvato dal Consiglio comunale.
2. I regolamenti contengono disposizioni sulle materie esplicitamente rinviate ad essi dalle leggi e dal presente Statuto, nonché sulle materie rientranti nell'ambito delle funzioni comunali.
3. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. La delibera di approvazione viene resa pubblica mediante affissione all'albo informatico.
5. Dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva il regolamento viene inserito nella Raccolta comunale normativa.

Art. 8 - Fonti di interpretazione

1. Spetta al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio, al Segretario comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione di atti con cui si determinano le modalità applicative di norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. All'interpretazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e agli altri atti a contenuto normativo si applicano i criteri d'interpretazione dell'art. 12 delle preleggi del codice civile.
3. All'interpretazione degli altri atti aventi contenuto particolare o negoziale si applicano le disposizioni degli artt. 1362 e segg. del codice civile.

Art. 9 - Forme di pubblicazione atti

1. Lo Statuto, i regolamenti e le fonti di interpretazione sono inseriti nella Raccolta normativa del Comune. Essi sono resi pubblici in modo da favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini ed interessati.
2. Fermo restando l'obbligatorietà della pubblicazione all'albo informatico ai fini delle pubblicità legale, il Comune assicura inoltre l'affissione all'albo pretorio (cartaceo), presso la sede comunale, delle deliberazioni, delle ordinanze comunali, dei bandi di concorso e di pubblica selezione per l'assunzione del personale, dell'elenco degli abusi edilizi.

Art. 10 - Procedimento amministrativo

1. I procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di persone o gruppi sono disciplinati dalla legge provinciale e dal regolamento del procedimento.
2. In particolare, il procedimento amministrativo è regolato dai seguenti principi:
 - a) l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine generale di trenta giorni ovvero entro il diverso termine fissato dalla legge o dal regolamento sul procedimento;
 - b) l'amministrazione non può aggravare o ritardare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze adeguatamente accertate e comunicate all'interessato, salvo che vi sia il consenso dello stesso;
 - c) l'amministrazione non può rigettare l'istanza per la mancanza di documentazione o per irregolarità formali, ma dovrà richiedere l'integrazione o la regolarizzazione; il termine di cui al precedente punto a) è sospeso dalla data d'invio della richiesta;
 - d) tutti gli atti amministrativi, esclusi quelli normativi e a contenuto generale, devono essere motivati;
 - e) ogni procedimento è curato da un funzionario responsabile ed individuabile a norma delle vigenti disposizioni;

f) viene garantito all'interessato il diritto di essere informato dell'avvio del procedimento e dello stato dello stesso, il diritto di accesso nonché il diritto di presentare memorie e documentazione che l'amministrazione ha il dovere di valutare ove pertinenti all'oggetto del procedimento; per l'esercizio al diritto di accesso si applica la disciplina del successivo art. 16; possono partecipare ai procedimenti amministrativi i portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio;

g) l'azione amministrativa si ispira al principio della semplificazione degli adempimenti burocratici ai sensi delle disposizioni della legge provinciale in materia di procedimento amministrativo.

CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 11 - Diritti di partecipazione

1. Il rapporto che intercorre tra l'amministrazione comunale e i soggetti titolari dei diritti di partecipazione si ispira al criterio-principio della leale collaborazione.
2. Sono titolari dei diritti di partecipazione:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) le associazioni, i gruppi e gli enti aventi la sede nel territorio del comune;
 - c) chiunque, ancorché non residente, che svolgano nel comune un'attività continuativa di lavoro o di studio;
3. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione all'attività dell'ente allo scopo di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Tiene conto degli atti di consultazione e di iniziativa; ove si discosti dagli stessi, dovrà darne una motivazione.
4. Il Comune favorisce forme collaborative per iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei giovani minorenni e delle persone con oltre sessantacinque anni di età alla vita amministrativa del Comune soprattutto con riferimento ai progetti che li riguardano;
5. Il Comune incoraggia la nascita di associazioni di famiglie residenti, al fine di far rete tra di loro e l'Amministrazione
6. Il Comune garantisce le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna attraverso un'adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
7. Allo scopo di valorizzare il senso di comune appartenenza di cui al preambolo e nel rispetto dell'autonomia di ciascun Comune, i cittadini del Comune sono considerati cittadini della Comunità delle Giudicarie.

Art. 12 - Forme di consultazione diretta informale

1. Il Comune può avviare forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire dati, informazioni e pareri.
2. In particolare può servirsi:
 - a) di questionari;
 - b) di assemblee pubbliche; tali assemblee potranno essere convocate, per questioni particolari con un coinvolgimento territorialmente differenziato, anche di concerto con altri Comuni della Val Rendena;
 - c) dal Consiglio comunale aperto per favorire la massima pubblicità di determinate discussioni e/o deliberazioni da effettuarsi in locali anche diversi dalla sede comunale.
3. Il Comune può prevedere la consultazione di particolari categorie di soggetti su tematiche specifiche, o dei turisti e degli ospiti del Comune, o dei titolari di diritti reali o del possesso o del godimento di beni immobili situati nel territorio comunale.

Art. 13 - Forma di consultazione diretta (referendum)

1. Il Sindaco indice referendum:
 - a) quando lo richiedano il 10% degli elettori; la proposta è depositata presso il Comune da un comitato promotore di cittadini; del deposito è redatto verbale dal Segretario comunale; entro 30 giorni il Difensore civico si pronuncia sull'ammissibilità del referendum valutando che la questione non sia in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico e con lo Statuto; il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 180 giorni da quello di notifica delle decisioni dell' amministrazione del referendum¹;
 - b) quando lo deliberi il Consiglio comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) questioni che non siano di competenza comunale
 - b) il bilancio preventivo o consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
 - d) i provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e) gli atti relativi al personale del Comune e la pianta organica;
 - f) i provvedimenti riguardanti singole persone individuate e i provvedimenti di designazione o revoca;

¹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 d.d. 09.05.2016.

g) gli atti dovuti o di mera esecuzione o relativi a spese già impegnate;

h) il regolamento del Consiglio;

i) i pareri;

l) i quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quadriennio.

3. Il quesito referendario va formulato in unica domanda in modo chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

4. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

5. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza dei votanti e abbia partecipato al referendum almeno il 30% degli aventi diritto, esso assume effetto vincolante per gli organi comunali, salvo che il Consiglio comunale decida di discostarsi dall'esito referendario mediante delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati entro 90 giorni dall'avvenuta consultazione referendaria².

6. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza di votanti ma non sia stata raggiunta la partecipazione di cui al comma precedente, il referendum vale come parere o come proposta di deliberazione.

7. Il Comune aderisce a forme di referendum su questioni di interesse sovracomunale disciplinate da apposita Convenzione.

8. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra, che dia conto delle diverse opposizioni in ordine al referendum³.

ART. 13 bis – Referendum confermativo delle modifiche statutarie⁴

1. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.

2. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni previste dal Capo III dello Statuto salvo quanto di seguito previsto:

- a) La richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dall'affissione all'albo telematico del Comune della delibera che approva le modifiche statutarie e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche fino alla definizione del provvedimento referendario;

² Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 09.05.2016.

³ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 09.05.2016.

⁴ Articolo inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 09.05.2016.

- b) La dichiarazione di ammissibilità del referendum È espressa entro i 30 giorni dalla presentazione;
- c) La richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;
- d) Le sottoscrizioni autentiche devono essere presentate entro 90 giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum
- e) Ai fini della validità del referendum non È necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si E espressa per la relativa conferma.

ART. 14 - Forma di consultazione indiretta

1. Il Comune utilizza forme di consultazione degli enti, associazioni, cooperative, organizzazioni sindacali e altri gruppi rappresentativi della popolazione locale operanti sul territorio comunale.

In particolare, costituiscono forme di consultazione indiretta:

- a) la richiesta di parere;
- b) la formazione di consulte permanenti su determinate materie.

2. Sono requisiti per l'iscrizione all'albo delle forme associative:

- a) l'assenza di finalità di lucro;
- b) il deposito dello statuto associativo con la firma autenticata del legale rappresentante;
- c) un'attività sociale nell'ambito dell'oggetto di consultazione che dovrà essere documentata e che sarà oggetto di riscontro periodico.

Art. 15 - Diritti di iniziativa

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze e petizioni agli organi del Comune.

2. Le istanze sono richieste scritte e motivate dirette a rimuovere disfunzioni, inerzie o ritardi in relazione all'attività amministrativa.

3. Le petizioni sono richieste scritte di adozione di un atto amministrativo per dare una risposta ad esigenze ed interessi comuni o diffusi.

4. L'amministrazione è tenuta a dare una risposta nei termini di cui al precedente art. 10, 2° comma.

5. I cittadini, di età superiore ai 16 anni, in numero non inferiore ad 80, possono presentare proposte di deliberazione redatte in forma articolata o di schema di delibera, accompagnate dallo schema di delibera e dall'indicazione dei mezzi finanziari.

6. Gli organi comunali competenti deliberano sulle proposte entro tre mesi dal deposito del testo presso il Comune.

Art. 16 - Diritto di accesso ai documenti

1. Il Comune si ispira al principio di pubblicità dei propri atti. Con apposito Regolamento sono individuati gli atti sottratti all'accesso, conformemente alle vigenti disposizioni legislative.

Art. 17 - Diritto di accesso alle strutture

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione nonché di valorizzare le forme associative, operanti sul territorio comunale, il Comune assicura l'accesso ai locali indicati dall'Amministrazione nelle forme previste dal regolamento comunale.

Art. 18 - Diritto all'informazione

1. Il Comune assicura l'informazione sugli atti fondamentali e sui principali avvenimenti della comunità.

2. A tal fine il Comune può prevedere l'istituzione di un notiziario comunale da inviare a tutte le famiglie residenti e richiedenti.

Art. 19 - Altri diritti

1. Gli elettori possono esercitare l'azione popolare. I cittadini possono proporre l'opposizione e il reclamo contro atti del Comune, così come previsto dalle normative vigenti del T.U. della Legge Regionale.

Art. 20 - Difensore civico

1. La funzione di difensore civico viene esercitata mediante affidamento convenzionato al difensore civico provinciale a norma di legge.

Art. 21 - Doveri dei cittadini

1. I cittadini hanno l'obbligo di rispettare il proprio ambiente, le risorse del territorio e i beni storici e collaborano alla loro salvaguardia. Possono segnalare alle competenti autorità gli abusi commessi e possono sollecitare il Comune alla promozione dell'azione risarcitoria, nei confronti di chiunque compia atti di danneggiamento o di vandalismo.

2. Per valorizzare il senso comunitario e la solidarietà tra di loro, i cittadini partecipano alle cerimonie civili e si informano sulla vita ed avvenimenti della comunità locale. Hanno l'obbligo di prendere visione degli avvisi affissi all'albo comunale nonché del presente Statuto.

3. I cittadini partecipano alle elezioni comunali e, se eletti, devono prendere parte alle sedute del Consiglio.

CAPO IV - LA RELIGIOSITA'

Art. 22 - Principio ispiratore

1. Il Comune di Bocenago riconosce la libertà di culto da parte di tutte le religioni organizzate e professate secondo i principi e le disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano.
2. Il Comune riconosce i principi e i valori della Religione Cristiano Cattolica quale fondamento delle tradizioni storiche e culturali della popolazione locale.

CAPO V - LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE

E CON ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 23 - Principio ispiratore

1. Il Comune promuove il senso di appartenenza dei propri cittadini alla Comunità della Val Rendena, legata a tradizioni e a vicende storiche in gran parte comuni. Promuove forme di collaborazione anche per ricerche e studi sull'origine e lo sviluppo storico, culturale ed economico della Val Rendena.
2. Ispira la propria azione al principio della collaborazione con gli altri Comuni della Val Rendena.
3. Mediante gemellaggi e altre iniziative il Comune promuove la conoscenza e i rapporti con altre culture ed altre comunità.
4. In vista del perseguimento del proprio sviluppo economico, sociale e civile, promuove rapporti di collaborazione e di associazione con altri Comuni ed altri enti pubblici avvalendosi delle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 24 - Razionalizzazione dei servizi locali

1. Allo scopo di svolgere le proprie funzioni in modo adeguato e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, il Comune promuove l'adozione di convenzioni, di consorzi, di accordi di programma e di conferenze di servizi.

Art. 25 - Convenzioni

1. Al fine di esercitare in modo coordinato funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di apposite strutture permanenti, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni o con altri enti pubblici.
2. Le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di recesso e gli strumenti di tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto di collaborazione.
3. Nel settore dei servizi sociali, possono essere stipulate convenzioni anche con soggetti privati con le preferenze di cui al successivo articolo 46.

Art. 26 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi anche polifunzionali per la gestione di servizi o per la produzione di beni associandosi con altri Comuni e/o con altri enti pubblici allo scopo di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di maggior efficienza.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, la convenzione e lo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. La rappresentanza del Comune nel consorzio è regolamentata dalle normative vigenti.

Art. 27 - Accordi di programma

1. Il Comune partecipa o promuove accordi di programma previsti dalla legislazione vigente.
2. Quando l'adesione ad accordi di programma è promossa da altra amministrazione, la relativa deliberazione spetta all'organo comunale competente.
3. Quando la competenza prevalente spetta al Comune, il Sindaco, previa deliberazione dell'organo comunale competente, provvede a promuovere la conclusione dell'accordo convocando i rappresentanti delle amministrazioni competenti.

Art. 28 - Principio di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e Comunità delle Giudicarie

1. Il rapporto tra il Comune e la Provincia Autonoma di Trento e Comunità delle Giudicarie si ispira al principio della leale e reciproca collaborazione con particolare riferimento all'azione amministrativa rientrante nelle materie di competenza dei sopracitati Enti.
2. Il Comune definisce gli obiettivi della propria azione coordinandoli con gli strumenti programmatori della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità di Valle e partecipa, per

quanto di propria competenza ed anche tramite le rappresentanze unitarie dei Comuni, alla loro determinazione.

3. Il Comune rappresenta, di fronte alla P.A.T. ed alla Comunità di Valle le esigenze della popolazione e del territorio comunale e a tal fine può intervenire in tutti i procedimenti che possono incidere su tali esigenze.

CAPO VI - ORGANI ELETTIVI COMUNALI

Art. 29 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali.

2. Esso svolge le funzioni:

a) di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione attraverso l'adozione di atti fondamentali di carattere istituzionale, normativo, programmatico, finanziario, organizzativo, negoziale e gestionale;

b) previste dalla legge e, nel rispetto della legge, dal presente Statuto;

c) le funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività degli organi, sull'erogazione dei servizi erogati direttamente o indirettamente dal Comune, nonché sull'attività svolta dal Comune attraverso le forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.

3. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente, il Consiglio comunale delibera:

a) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche, ad esclusione di quelle delegate da altre amministrazioni, di importo superiore ad euro 250.000,00, al netto degli oneri fiscali, o, in assenza del progetto preliminare, l'approvazione dei corrispondenti progetti definitivi;

b) l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche, ad esclusione di quelle delegate da altre amministrazioni, di importo superiore a quello stabilito dalla lettera precedente, qualora il Consiglio comunale non si sia pronunciato sul progetto preliminare o sul progetto definitivo.

4. Il Consiglio comunale, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei comuni, delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opera, imprese, relazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Bocenago o in azioni di alto valore o vantaggio della Nazione o dell' Umanità intera⁵.

⁵ Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 09.05.2016.

Art. 30 - Procedure di convocazione e deliberazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete la determinazione della data dell'adunanza di prima ed eventualmente di seconda convocazione.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e per l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto.
3. Si riunisce inoltre in sessione straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per deliberazione della Giunta comunale;
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri.
 - d) su iniziativa popolare sottoscritta da 1/3 degli elettori.
4. Nei casi di cui alle lettere b) , c) e d) del comma precedente, il Sindaco provvede alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di dimissioni o decadenza del Sindaco e del Vicesindaco nonché di elezione del Sindaco e della Giunta, il Consiglio è convocato dal consigliere più anziano di età

Art. 31 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza più ampia in relazione alle singole delibere da adottare. In mancanza del raggiungimento del numero legale nella prima seduta, nella seconda seduta è sufficiente la presenza di almeno *6 (SEI) consiglieri*, salvo che sia richiesta una maggioranza più ampia.⁶
2. Nella formulazione dell'o.d.g. è data priorità alle questioni urgenti e a quelle non trattate nella seduta precedente.
3. Salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano diversamente, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di coloro che esprimono un proprio voto. Nel computo si considerano le astensioni. Il voto è palese salvi i casi previsti dalla legge.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi individuati dal regolamento.
5. Il Consiglio può prevedere, l'istituzione di commissioni per funzioni istruttorie, consultive e propositive e con la possibilità di partecipazione, con diritto di voto consultivo, di esperti esterni al Consiglio.

⁶ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 27.08.2014.

Art. 32 - Consiglieri

1. Per i diritti dei consiglieri e per le loro facoltà si applicano le disposizioni vigenti. Ricevono, per ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, un gettone di presenza determinato con regolamento della Giunta Regionale.
2. I consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle sedute. Qualora non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, i consiglieri non sono vincolati agli elettori.
4. Sono obbligati ad astenersi dalle deliberazioni e di allontanarsi dall'aula nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 33 - Consigliere incaricato

1. Il Consiglio o la Giunta possono incaricare singoli consiglieri allo svolgimento di funzioni determinate ai sensi della normativa vigente.

Art. 34 - Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni, la decadenza e la dichiarazione di ineleggibilità producono effetti immediati. Il Consiglio comunale provvede all'immediata surrogazione conformemente alla normativa vigente.

Art. 35 - Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto a norma delle vigenti disposizioni.
2. Il Sindaco, organo della Comunità:
 - a) rappresenta la Comunità; su autorizzazione della Giunta comunale e fatta salva, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di autorizzare personale comunale, il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso;
 - b) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione delle forme collaborative intercomunali e con altri enti pubblici o con privati, comprese le società partecipate;
 - c) è garante del rispetto delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti;
 - d) esprime l'unità d'indirizzo dell'attività degli organi elettivi comunali in conformità al programma; sovrintende all'esercizio delle determinazioni di tali organi; il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee

programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione del documento programmatico non prima di quindici giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.

e) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine dei lavori;

f) coordina gli orari degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici.

3. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti ed in particolare:

a) emana le direttive al Segretario comunale e verifica l'attività svolta dallo stesso;

b) stipula le concessioni in uso e i contratti relativi ai beni comunali, nonchè le convenzioni e gli accordi di ogni natura con altre amministrazioni pubbliche;

c) vigila sugli uffici e sull'attività svolta sia nelle forme di amministrazione diretta che indiretta, ferme restando le relative autonomie gestionali;

d) rilascia autorizzazioni, nulla osta, concessioni e altri atti di assenso comunque denominati;

e) emana le ordinanze;

f) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici comunali.

4. Il Sindaco esercita inoltre tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, anche quale ufficiale del Governo.

5. Può delegare specifiche proprie attribuzioni a singoli assessori salva in ogni caso la possibilità di revoca e di avocazione. Può delegare un assessore o un consigliere a rappresentare il Comune quando non possa provvedervi personalmente.

Art. 36 - Vicesindaco

1. In caso di sospensione dalla carica, assenza od impedimento temporaneo del Sindaco, le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco scelto dal Sindaco tra gli assessori. In caso di assenza od impedimento del Vicesindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano d'età.

Art. 37 - Giunta Comunale

1. La giunta è nominata a norma delle vigenti disposizioni ed è formata da 3⁷ assessori di cui uno avente le funzioni di Vice Sindaco. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.⁸

⁷ Comma ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 09.05.2016.

⁸ Comma modificato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 27.08.2014.

2. Compie gli atti di amministrazione che la legge, il presente Statuto e i regolamenti non demandano ad altri organi. La Giunta comunale, sulla base degli atti di programmazione approvati dal Consiglio comunale, fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. A tal fine, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, adotta gli atti di indirizzo e di gestione necessari per l'attuazione del programma amministrativo, nel rispetto del principio generale della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. Fatte salve le competenze del Consiglio comunale, sono in ogni caso riservati alla competenza della Giunta comunale i seguenti atti:

- a) l'approvazione in linea tecnica di progetti, varianti di progetti e perizie di lavori pubblici, ad eccezione di quelli di competenza del Consiglio comunale;
- b) l'autorizzazione a promuovere liti giudiziarie e a resistervi;
- c) l'affidamento di incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- d) la gestione delle spese di rappresentanza;
- e) la concessione di sussidi o contributi comunque denominati;
- f) la gestione dei beni immobili;
- g) la nomina delle Commissioni giudicatrici di gara e di concorso;
- h) la classificazione delle strade forestali

3. Esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

4. E' convocata dal Sindaco senza particolari formalità. Si riunisce con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge. Le delibere sono adottate a maggioranza con voto palese e in caso di parità prevale il voto del Sindaco.

5. Alle sedute partecipa il Segretario comunale che ha diritto di parola sulle questioni di propria competenza.

6. Possono essere eletti, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, assessori non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore.

7. Tutti gli assessori hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio in cui siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

CAPO VII - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

Art. 38 - Principio ispiratore

1. L'ordinamento degli uffici si ispira:

- a) ai principi di efficienza, di efficacia e di trasparenza verso il perseguimento dell'obiettivo di equilibrare le esigenze organizzative con i bisogni del cittadino nell'ambito di una leale collaborazione;
- b) all'obiettivo di coinvolgimento del personale nelle scelte di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi resi alla comunità nonché al principio di flessibilità.

Art. 39 - Regolamento organico del personale

1. Il regolamento organico del personale deve prevedere:
 - a) norme relative ai diritti e doveri dei dipendenti;
 - b) la pianta organica;
 - c) le altre disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 40 - Aggiornamento del personale ed incarichi esterni

1. Il Comune, anche tramite gli strumenti di collaborazione con altri Comuni o con altri enti pubblici o privati provvede a favorire l'aggiornamento e la crescita professionale del personale;

Art. 41 - Segretario comunale

1. Il Segretario è dipendente comunale e dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale riceve le direttive.
2. Esercita le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne redige i verbali e vi appone la propria firma. Non può prendere parte alle sedute e deve allontanarsi dall'aula nei casi previsti dalle vigenti disposizioni. In caso di assenza o impedimento del Segretario il suo sostituto è nominato dal Consiglio o dalla Giunta al proprio interno.
4. Dirige gli uffici e i servizi del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede alla loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi.
5. Compie tutte le funzioni attribuitigli dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento organico. Presiede alle commissioni di concorso ed è responsabile delle relative procedure.
6. Adotta i criteri di rilevamento e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività; la valutazione dei risultati spetta al revisore dei conti ai sensi del successivo art. 52.

7. Rilascia i pareri di cui alle disposizioni vigenti.

CAPO VIII - SERVIZI PUBBLICI

Art. 42 - Principi generali

1. La gestione dei servizi pubblici ha per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
2. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati secondo il principio del più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
3. In particolare:
 - a) vanno previste, escluso il caso di costituzione o partecipazione alle società per azioni, modalità di partecipazione degli utenti;
 - b) va assicurata l'efficienza di gestione: la politica tariffaria, la determinazione di standard qualitativi e la programmazione va sviluppata secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio comunale;
 - c) va favorita la utilizzazione, ai fini di razionalizzazione, delle forme di collaborazione intercomunali e con altri enti pubblici a norma del presente Statuto.

Art. 43 - Classificazione delle forme di erogazione dei servizi

1. I Servizi pubblici vengono erogati:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) in amministrazione indiretta tramite concessione a terzi o in appalto, istituzioni, aziende speciali, o tramite società a partecipazione pubblica.
2. La scelta della forma di gestione avviene sulla base di una espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
3. I servizi pubblici possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 44 - Gestione diretta

1. Sono gestiti direttamente in economia, con assunzione diretta di spese e personale, i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedano strutture dotate di piena autonomia gestionale.

2. Il revisore dei conti può esprimere rilievi e proposte per una migliore gestione dei servizi.

Art. 45 - Servizi in concessione o in appalto

1. Il Comune affida la gestione dei servizi:

- a) in concessione, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
- b) in appalto, ove risulti opportuno e conveniente riservare al Comune la direzione dello svolgimento del servizio affidando al privato l'esecuzione delle operazioni materiali.

2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti, a norma delle vigenti disposizioni, secondo procedimenti concorsuali sulla base di requisiti tecnici e imprenditoriali privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi ed i disabili, nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro.

3. Nel disciplinare di convenzione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni ed alla verifica dei risultati.

Art. 46 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Comune può istituire:

- a) aziende speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica, per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale e patrimoniale;
- b) istituzioni, organismi strumentali dotati di autonomia gestionale, operanti in settori a rilevanza sociale quali la sicurezza sociale, lo sport, la pubblica istruzione, il turismo, il tempo libero, le attività socialmente utili.

2. Sono organi dell'azienda e dell'istituzione:

- a) il Consiglio d'amministrazione formato dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 4 e non superiore a 6;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva. Gli stessi possono essere revocati in caso di insufficiente funzionamento dell'ente o di grave violazione degli indirizzi comunali, mediante provvedimento motivato dal Sindaco, contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

4. Il Consiglio d'amministrazione resta in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale.

5. Lo Statuto dell'azienda disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda ed in particolare:

a) i modi della partecipazione degli utenti;

b) gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali e i regolamenti concernenti i servizi;

c) le modalità di revisione contabile e del controllo di efficienza di gestione.

6. Il Regolamento dell'istituzione stabilisce le norme sulla sua organizzazione e funzionamento, disciplina la partecipazione degli utenti e prevede le garanzie per l'effettività di controllo esercitate dal revisore dei conti. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal Regolamento.

Art. 47 - Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può, nel rispetto della normativa vigente, costituire e partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio comunale, di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale vengono determinati la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e vigilanza.

2. E' riservata al consiglio comunale ogni determinazione spettante al comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dismissione della partecipazione.

CAPO IX - BENI E CONTRATTI

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 48 - Beni comunali

1. L'inventario redatto a norma delle vigenti disposizioni evidenzia:

a) i beni facenti parte del patrimonio e del demanio comunale;

b) le terre comuni soggette ad uso civico;

c) i beni acquisiti al patrimonio comunale mediante lasciti ad enti di beneficenza od assistenza evidenziando il nome del donante o del de cuius e il relativo reddito che verrà preferibilmente destinato a fini assistenziali.

Art. 49 – Contratti

1. Per la conclusione dei contratti il Comune applica le disposizioni contenute nel presente Statuto e nella vigente normativa Regionale, provinciale, statale e comunitaria.
2. L'attività contrattuale potrà essere esercitata anche tramite le forme di collaborazione intercomunale e con altri enti pubblici o con privati a norma delle disposizioni vigenti e del presente Statuto.

Art. 50 - Criteri di gestione finanziaria

1. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
2. Nella determinazione della politica tariffaria:
 - a) si tiene conto, di norma, del criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione;
 - b) si possono prevedere modalità e forme agevolative, in via generale e/o per determinate categorie di utenti secondo la capacità contributiva degli stessi e il numero dei componenti del nucleo familiare, quando vi siano particolari ragioni di carattere sociale e per i servizi di stretta necessità sociale; in tal caso, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

Art. 51 - Bilancio e programmazione

1. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica. Evidenzia separatamente, a norma dei precedenti artt. 4, e 48, lett. b) le entrate e le spese dell'amministrazione separata delle terre comuni soggette ad uso civico (nonchè le entrate e le spese dei beni di cui al precedente art. 48 lett. c).
3. Il bilancio e la relazione previsionale e programmatica devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi e la valutazione della relativa efficienza ed efficacia, anche in rapporto alle possibili collaborazioni intercomunali.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione del responsabile di ragioneria della esistenza della copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
5. I risultati di gestione sono rilevati a norma di legge e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa delle Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione, condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto

ai programmi e costi sostenuti, nonché alle collaborazioni intercomunali. Il conto consuntivo e gli allegati sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

6. Ai membri degli organi elettivi e ai dipendenti del Comune che siano stati prosciolti da ogni addebito loro contestato per attività od omissioni collegati all'esercizio delle loro funzioni, spetta il rimborso delle spese giudiziarie rimaste a loro carico.

Art. 52 - Facoltà del revisore dei conti

1. Il revisore nell'esercizio delle proprie funzioni, ha il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e se richiesto partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

2. Esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali. Ha diritto di accesso agli atti ed è obbligato a non divulgare il contenuto di atti segreti o riservati.

3. Formula rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione ed effettua la verifica dei risultati sotto il profilo dell'efficienza e del rendimento di gestione.

CAPO X – NORME FINALI

Art. 53 - Revisione statutaria

1. Le modificazioni e l'abrogazione di disposizioni statutarie avviene con le stesse modalità previste per l'adozione dello Statuto.

2. La proposta di abrogazione totale di Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

3. Dopo ogni modifica statutaria, il Sindaco provvede alla emanazione di un testo aggiornato dello Statuto con l'evidenziazione delle nuove norme e la trascrizione in calce delle norme abrogate.

4. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale salvo il caso in cui la modifica è imposta per esigenze di recepimento di leggi modificate, integrative o abrogative che incidono sul presente Statuto, di modifiche imposte per effetto della variazione della popolazione risultante dall'ultimo censimento, nonché in caso di sentenza di annullamento.

INDICE GENERALE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Autonomia della Comunità di Bocenago
- Art. 2 Elementi costitutivi del Comune
- Art. 3 Attività e finalità del Comune
- Art. 4 Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici
- Art. 5 Sede e stemma

CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 6 Autonomia statutaria
- Art. 7 Potestà regolamentare
- Art. 8 Fonti di interpretazione
- Art. 9 Forme di pubblicazione atti
- Art.10 Procedimento amministrativo

CAPO III - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

- Art. 11 Diritti di partecipazione
- Art. 12 Forme di consultazione diretta informale
- Art. 13 Forma di consultazione diretta (referendum)
- Art. 13-bis Referendum confermativo delle modifiche statutarie
- Art. 14 Forma di consultazione indiretta
- Art. 15 Diritti di iniziativa
- Art. 16 Diritto di accesso ai documenti
- Art. 17 Diritto di accesso alle strutture
- Art. 18 Diritto all'informazione
- Art. 19 Altri diritti
- Art. 20 Difensore civico

Art. 21 Doveri dei cittadini

CAPO IV - LA RELIGIOSITA'

Art. 22 Principio ispiratore

CAPO V - LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE E CON ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 23 Principio ispiratore

Art. 24 Razionalizzazione dei servizi locali

Art. 25 Convenzioni

Art. 26 Consorzi

Art. 27 Accordi di programma

Art. 28 Principio di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e Comunità

CAPO VI - ORGANI ELETTIVI COMUNALI

Art. 29 Consiglio Comunale

Art. 30 Procedure di convocazione e deliberazione

Art. 31 Funzionamento del Consiglio

Art. 32 Consiglieri

Art. 33 Consigliere incaricato

Art. 34 Dimissioni e decadenza

Art. 35 Sindaco

Art. 36 Vicesindaco

Art. 37 Giunta Comunale

CAPO VII - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

Art. 38 Principio ispiratore

Art. 39 Regolamento organico del personale

Art. 40 Aggiornamento del personale ed incarichi esterni

Art. 41 Segretario comunale

CAPO VIII - SERVIZI PUBBLICI

Art. 42 Principi generali

Art. 43 Classificazione delle forme di erogazione dei servizi

Art. 44 Gestione diretta

Art. 45 Servizi in concessione o in appalto

Art. 46 Aziende speciali ed istituzioni

Art. 47 Partecipazione a società di capitali

CAPO IX - BENI E CONTRATTI - GESTIONE FINANZIARIA

Art. 48 Beni comunali

Art. 49 Contratti

Art. 50 Criteri di gestione finanziaria

Art. 51 Bilancio e programmazione

Art. 52 Facoltà del revisore dei conti

CAPO X – NORME FINALI

Art. 53 Revisione statutaria

Statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 49 d.d. 20/12/1995, esaminata dalla Giunta Provinciale in data 19/01/1996 sub prot. n. 9682/2-B, divenuto esecutivo dopo la ripubblicazione in data 08/03/1996.

1^ modifica allo Statuto approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 21 d.d. 19/04/2001, esaminata dalla Giunta Provinciale in data 02/06/2001 sub prot. n. 7651/01, divenuta esecutiva in data 28/07/2001.

2^ modifica allo Statuto approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 10 d.d. 17/03/2003, non soggetta a controllo tutorio, divenuta esecutiva in data 18/04/2003.

3^ modifica al regolamento approvata in prima votazione con deliberazione del consiglio comunale n. 49 d.d. 21/12/2006, non soggetta a controllo tutorio, divenuta esecutiva in data 22/01/2007.

Statuto revisionato ed approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 011 di data 27.04.2011, non soggetta a controllo tutorio, e divenuto esecutivo in data 24/06/2011.

Statuto adeguato alla LR. 5 febbraio 2013 n. 1 ed approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 19 di data 27.08.2014, non soggetta a controllo, e divenuto esecutivo a seguito di pubblicazione in data 07/11/2014.

Statuto adeguato alla LR. 9 dicembre 2014 n. 11 ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 09.05.2016, non soggetta a controllo, e divenuto esecutivo a seguito di pubblicazione in data 24/06/2016.
